

C I T T A ' d i B R A


R E G O L A M E N T O

di

P O L I Z I A U R B A N A

Deliberato in data 30 Aprile 935

n° 253/1650



TITOLO 1°

CAPO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1°

Il servizio di Polizia Urbana ha per scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai Regolamenti locali, dalle Leggi e dai Regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di Polizia Generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.

ART. 2°

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco, coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi Uffici, e viene effettuato dagli Agenti Municipali, dai funzionari ed Agenti incaricati dall'art. 221 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni.

ART. 3°

Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia. Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavo sarà depositato nella cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecunaria. Sia per la vendita degli oggetti sequestrati come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 4°

Gli Agenti di Polizia possono accompagnare all'Ufficio di Polizia Municipale le persone anche se soltanto sospette di contravvenzione e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

ART. 5

Nei casi e nelle materie attinenti alla polizia Urbana, non previsti nel presente Regolamento, il Podestà provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

ART. 6

CAPO II - DEL SUOLO PUBBLICO -

Per suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata soggetto a servitù di pubblico passaggio.

ART. 7

Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune. E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per l'occupazioni determinate da sinistre cause.

ART. 8

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuratezza come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

ART. 9

Sulle vie e piazze è proibito di giuocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola ed a qualsiasi altro giuoco incomodo, pericoloso o ingombrante. E' parimenti proibito di lanciare sassi

palle di neve e fare sdruccioli sul ghiaccio.

ART. 10

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Podestà, dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato in competente carta da bollo, rodatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

ART. 11

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli.
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito.
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte.
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione, secondo le modalità del Regolamento Edilizio.

ART. 12

Nessun spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza del Questore, se trattasi di quelli previsti dall'art. 68 della legge P.S. 18/6/1931 n° 773 e dall'Autorità locale di P.S. se trattasi invece di quelli indicati dall'art. 69 della Legge stessa.

L'erezione di palchi, tribune, ecc. per feste, commemorazioni e cérémonie, deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 13

Il collocamento delle condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

ART. 14

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di igiene, di pulizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori spetta al Comune. La spesa stessa fa carico del proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitati a sua colpa; oppure dei terzi.

ART. 15

La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sovravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal Regolamento di polizia edilizia.

ART. 16

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per collocamento di tavoli da caffè e di piante di vasi ad uso di decorazione sono regolate dal regolamento di posteggio.

ART. 17

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Podestà ai sensi dell'art. 378 della legge 20.3.1865 n° 2248 Allegato F.

TITOLO II° = CAPO 1°

NETTEZZA URBANA E DEGL'ABITATO

ART. 18

Il servizio di pulizia urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato e ad innaffiarlo in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

ART. 19

Nell'abitato ogni proprietario di case, ville, ecc. deve provvedere immediatamente allo sgombro delle neve e del ghiaccio per tutta la superficie latistante alla sua proprietà e per una profondità di ml. 1,50.

ART. 20

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi d'acqua.

Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'Autorità Comunale.

ART. 21

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito preventivamente la licenza dell'Autorità Municipale e dovranno in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dalla Autorità stessa.

ART. 22

E' vietato accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali devono essere sgomberate da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono essere raccolte entro fosse costruite a regola d'arte e di cui ogni cortile deve essere fornito nel concentrica della Città; le fosse devono essere munite di coperchio che sarà tenuto costantemente chiuso. Le fosse debbono essere vuotate ogni qualvolta siano piene, ed il materiale asportato in carri adatti che impedisca no il disperdimento.

ART. 23

I proprietari di case, gli affittavoli e chiunque ha il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrane, lavandini, bucatoi, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella comune condutture di scarico, oppure in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati.

ART. 24

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione in modo da evitare la irregolare seduta dell'acqua piovana e detenzionamenti di materiali che possano anche solamente lardare il suolo pubblico.

ART. 25

E' vietato fare immondizie nelle vie, nelle piazze pubbliche ed in altro luogo pubblico. E' vietato di gettare sulla pubblica via e nei canali d'acqua, materie immonde, come pure di otturare le bocche dei fognoli.

ART. 26

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botti a sistema inodoro e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22 alle 5.

ART. 27

Il letame deve essere tenuto lontano dalla stalla e dall'abitato in apposite fosse impermeabili. Le fosse entro la Città dovranno essere costruite possibilmente in siti non soleggiati, con il fondo e le pareti in muratura di 25 centimetri, intonacate e coperte con imposte pesanti a perfetta chiusura.

Il deposito del letame in dette fosse, deve essere assolutamente provvisorio, perchè le medesime devono essere vuotate frequentemente in ogni caso, e sempre, quando siano piene.

La vuotatura di dette fosse, deve essere eseguita dalle ore 17 alle ore 10° del giorno successivo nei mesi di Giugno ed Agosto incluso, e libera negli altri mesi.

E' computato in queste ore il tempo per il trasporto del letame fuori Città, essendo assolutamente vietato un'altra ore di farlo permanere sui veicoli, sotto qualsiasi pretesco.

Il trasporto, dovrà eseguirsi sui carri fatti in modo da impedire qualsiasi scolo, esalazione e disperdimento, ed il letame dovrà essere coperto.

In mancanza di dette fosse, il letame dovrà essere asportato direttamente fuori dell'abitato, nelle ore e nei modi detti sopra. Il trasporto dovrà raggiungere la campagna percorrendo le vie periferiche della Città, restando vietato il transito nelle Vie Vittorio Emanuele e Via Cavour, dalle ore 9 alle ore 21 nei mesi da giugno ad agosto inclusi e dalle ore 11 alle 19 negli altri mesi.

ART. 28

Nei centri urbani non è permesso di tenere porcili e conigliere. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche Vie.

ART. 29

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale. Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare disseminazione e lo spolverio.

ART. 30

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della Legge 29/3/1928 n° 658 e del D. Ministeriale 20/5/1928 per la lotta contro le mosche.

C A P O III^o

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

ART. 31

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buon stato di costruzione e manutenzione in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

ART. 32

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina, il Podestà a mezzo dell'Ufficio Tecnico Municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittigli, il Sindaco provvederà d'Ufficio con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T.U. legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n° 363.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi

le leggi, sarà possibile di contravvenzione.

ART. 33

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurate. L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

ART. 34

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, sui balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni. E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pas saggi e nei giardini pubblici. E' altresì vietato stendere pelli conciate lungo muri di cinta facciate di fabbriche, ecc. per il naturale prosciugamento.

ART. 35

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento. Verso le vie e piazza pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato, a tale fine, l'uso, della carta o di qualsiasi altro mezzo.

ART. 36

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautelc necessarie per evitare offese ai passanti ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno.

ART. 37

I ferri contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie del centro abitato devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa ed anche soltanto incomodo al pubblico transitante. I falciatori ed i rietitatori nel percorrere le vie del centro urbano devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

ART. 38

Dopo il tramonto non può rimanere aperto più di un accesso per

gni casa e questo deve essere convenientemente illuminato.

ART. 39

Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivanti da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta di ingresso.

ART. 40

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura. E' vietato di fare sfogo di fumo dai camini, stufe ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

ART. 41

Le gole dei camini, stufe, forni, fucine ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane e simili devono essere spazzati ogni trimestre.

ART. 42

Salvo quando è disposto dagli art. 63 e seguenti del Testo Unico Legge di P.S. 18 Giugno 1931 n° 773 e della disposizione relativa al Regolamento 21 Gennaio 1929 n° 62, nell'abitato non è possibile tenere petrolio, benzina, materie infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materie, l'interessato dovrà avanzare domanda all'Autorità Comunale, la quale prescrive, con il rilascio del permesso, le condizioni da osservarsi.

ART. 43

Chi intende aprire manifatture o fabbriche di materie insalubri e pericolose deve avanzare domanda al Sindaco il quale, con il rilascio della licenza, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto ed esercizio dell'industria.

Le concessioni fatte dal Podestà ai sensi degli art. 46 e 47 si intendono subordinate alle limitazioni e rinnovazioni che in virtù del regolamento da emanarsi, a norma dell'art. 63 del T.U. Legge di P.S. 18 Giugno 1931 n° 773, potranno essere apportate. Il Sindaco, nelle concessioni da farsi a norma degli artt. 46 e 47, dovrà uniformarsi

alle normali prescrizioni diramate dalla Direzione Generale della P.S.

Per le manifatture delle fabbriche che producono vapori, gas, o altre esalazioni insalubri, dovranno essere osservate le disposizioni degli Art. 216 e 217 del T.U. Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 N° 1266 e quelle del regolamento Municipale d'Igiene.

ART. 44

Nessuno può tenere deposito o negozio di sostanze che per il loro potere di combustione, di infiammabilità od esplosione siano ritenute pericolose, senza aver ottenuto licenza dall'Autorità Comunale.

Tali depositi o negozi sono soggetti alla sorveglianza della Autorità Comunale e vincolati all'osservanza delle norme e prescrizioni che l'Autorità stessa crederà di dover impartire a tutela della pubblica incolumità, e delle speciali condizioni circolanti la licenza.

ART. 45

Ove si effettua la minuta distribuzione di liquidi infiammabili i recipienti destinati a contenerli dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere di lamiera zincata e stagnata con le giunzioni a saldatura resistente ad elevata temperatura, ed ove occorra rafforzare con cerchiatura di ferro;
- b) essere muniti di valvola di sicurezza che impedisca l'elevarsi della pressione all'interno in caso di incendio;
- c) avere le aperture muniti di un dispositivo atto ad impedire la retroversione della fiamma.

ART. 46

In nessun caso è consentito detenere o trasportare liquidi infiammabili in quantità superiore ad un litro, in recipienti di vetro.

ART. 47

I liquidi combustibili con gli olii pesanti derivati da petrolio o catrame (nafta, lubrificanti) aventi il punto di infiammabilità al disopra di cento gradi, gli olii, grassi vegetali, ed animali, le vernici grasse, ecc. ed i liquidi che non svolgono vapori infiammabili sotto i cento gradi possono essere tenuti nei locali di vendita, sen-

za prescrizioni speciali, sino alla quantità di un quintale. Le sostanze solide a rapidissima combustione e accensione, come la celluloid, i prodotti a base di nitro cellulosa, i fiammiferi, il fosforo rosso e simili sostanze accendibili per sfregamento, fosforo bianco, sodio, potassio, carburo di calcio ed altri preparati che svolgono gas e fiamme in contatto con l'acqua, possono essere tenuti nei locali di vendita, senza prescrizioni speciali, se in quantità inferiore a dieci chilogrammi.

Le sostanze solide infiammabili, come lo zolfo, il caucciù, la gomma elastica e derivati, le fibre vegetali ed i cascami di canapa, il cotone, il lino, la carta, gli stracci, la paglia, il fieno, la torba, ecc. Le sostanze suscettibili di autocombustione, e le sostanze combustibili in genere, come grassi, cere non confezionate, stearina, bitume, pece, carboni minerari e vegetali, legna da ardere, mobili confezionati, potranno essere tenuti in locali comuni, senza norme speciali, quando non superino i quintali dieci.

ART. 48

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case ove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno i camini, a scanso di esecuzione di ufficio e precisamente in primavera ed autunno,
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad una altezza tale da evitare danni o incomodi ai vicini;
- d) è proibito adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi dove sono riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, i mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.

Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra al tetto;

- e) non si possono accendere fuochi fuori dai camini in vicinanza delle abitazioni;
- f) è vietato attraversare canne dei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari;
- g) l'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili ed in altri cumuli deve essere fatto in modo da escludere ogni pericolo d'incendio,
- h) è vietato di coprire le case d'abitazione e qualsiasi altro fabbricato, anche provvisorio, con paglia, stramaglia, ed altre sostanze infiammabili.

ART. 49

In caso di incendio:

- a) ogni cittadino è obbligato ad avvertire immediatamente l'Autorità Comunale declinando le proprie generalità.
Quando l'Ufficio Comunale fosse chiuso, avvertirà il Comando dei C.C. o il Comando delle Guardie Municipali o dei Pompieri. La richiesta del suono della sirena implica la richiesta della pompa comunale e, di conseguenza, l'obbligo nel richiedente di sostenere la spesa relativa in base al vigente regolamento speciale.
- b) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni.
- c) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quelli dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti con i relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salvo la rifiuzione dei danni a carico di chi di ragione;
- d) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che vonissero indicati dall'Autorità.

ART. 50

E' proibito accendere sia di giorno che di notte razzi od altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e piazze pubbliche e vicine alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dell'Autorità P.S., osservate le prescrizioni della Legge di P.S.

ART. 51

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici privati e pubblici, e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle pubbliche affissioni.

ART. 52

E' vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonchè sui pubblici manufatti. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato di accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione di oggetti da esporsi in vendita.

ART. 53

Spetta al Comune, di intesa con l'Autorità scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al campo della Rimebranza ed al Monumento ai Caduti.

ART. 54

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti e di occupare sedili se non a scopo di riposo.

ART. 55

Le insegne ed i cartelli reclam dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e in forma decorosa.

Ai venditori, per attrarre un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità o istituzioni, oppure rechino noia in modo qualsiasi ai passanti.

ART. 56

I bambini e le persone deficenti devono essere accompagnate per la pubblica via, nè possono essere portate in giro sconvenientemente vestite.

ART. 57

I bagnanti che si recano a fare il bagno nei corsi d'acqua situati nel territorio del Comune, devono vestire apposito costume e devono tuffarsi nei luoghi, che, anno per anno saranno indicati dall''Autorità Comunale.

ART. 58

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle ne introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall''Autorità Comunale.

ART. 59

I macellai, i salumieri e beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue, e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

ART. 60

Il trasporto della carne da macello e degli altri animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale di Igiene, del regolamento di Polizia Veterinaria 10 Maggio 1914 n° 533 e del regolamento 20 Dicembre 1923 n° 3298.

ART. 61

Il bestiame esposto in vendita come quello che transita per il suolo pubblico deve essere tenuto ben pulito non inzaccherato di fango o di sterco. Nei luoghi pubblici è proibito uccidere conigli, il pollame, ecc. di spezzare selvaggina, polli, ecc. e comunque di compiere atti, spiacevoli ai passanti.

ART. 62

I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

ART. 63

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare se è possibile davanti alle chiese ed alle scuole.

E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

ART. 64

Il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti o con zoppie deve essere effettuato con mezzi idonei.

La legatura degli arti dei piccoli animali, caricati sui birocci, deve essere effettuata a mezzo di corda piatta anzichè rotonda, e gli animali stessi, devono essere caricati in guisa da rimanere adagiati interamente sul mezzo di trasporto.

Nei mercati, detti animali, convenientemente assicurati non devono essere abbandonati sul nudo terreno, specie se bagnato o fangoso, e devono essere pesati secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando inutili sofferenze agli animali stessi.

ART. 65

Gli Agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che agli agenti ed Ispettori di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1913 n° 611, spetta per assicurare l'osservanza delle prescrizioni, sulla protezione degli animali.

ART. 66

Per quanto interessa la tutela delle strade e la disciplina della circolazione, sono applicabili le disposizioni del R.D. 8/12 1933 n. 1740 e dell'apposito Regolamento Comunale.

ART. 66 bis

E' vietata la sosta nell'interno dell'abitato delle carovane ambulanti non munite di speciale permesso rilasciato dal Sindaco. Fuori della parte esterna dell'abitato la sosta delle carovane ambulanti è solo ammessa per un periodo massimo di ore Ventiquattro. (Deliberazione n° 296 del 28/11/1945 approvata dalla G.P.A. in seduta 19/12/1945 n° 39457 div. 3/1)

CAPO III^o DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 67

Dopo le ore 23 è vietato per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

ART. 68

I suonatori ambulanti, per le vie pubbliche, non possono fermarsi suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto e da distanza minore di metri 20 dal punto precedente.

E' vietato loro di fermarsi davanti le scuole, le chiese, le case, me e gli Ospedali.

ART. 69

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1° Novembre al 30 Aprile e dalle ore 21 alle ore 4 dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

E' permesso di derogare alle disposizioni suddette:

- a) per determinati riti religiosi in dipendenza di consuetudine largamente praticata, di cneri testamentari e di clausole consimili;
- b) per ordini impartiti da superiori Autorità;
- c) per straordinaria ricorrenze dietro consenso dell'Autorità Municipale.

ART. 70

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercedere un intervallo di dieci minuti primi.

E' in facoltà del Podestà di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando per l'infierire di epidemie possa aggravare l'inquietudine pubblica.

ART. 71

Il suono della sirena non può perdurare, ogni volta, oltre 30 minuti secondi. La presente disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità Militare.

ART. 72

E' vietato tenere animali che specialmente di notte rechino di disturbo al vicinato. E' vietato scuotere, abbattere o spolverare sulla pubblica via, o dalle finestre, abiti panni, ecc.

Nell'interno delle abitazioni è vietato di scuotere, spolverare panni dopo le ore 9 dal 1° Novembre al 30 Aprile e dopo le ore 7 dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

ART. 73

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode deve si avanzare domanda di licenza all'Autorità Comunale, la quale, nel concederla, determinerà la località, e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

ART. 74

Sono considerate industrie rumorose ed incomode: il mestiere del calderaio, del lattoniere, del materassai, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per l'azione delle macchine, di motori, o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

ART. 75

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore sette né protrarsi oltre le ore 20 dal 1° Novembre al 30 Aprile e dalle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

ART. 76

Oltre le disposizioni dei precedenti art., all'Industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle del R.D.L. 12 Agosto 1927 n° 1580 del R.D. 10 Giugno 1931 n° 723, del Decreto Ministeriale 15 Giugno 1931, del R.D.L. 24 Settembre 1931 n° 1265 del D.M. 15 Ottobre 1931 n° 904, della Legge 22 Giugno 1933 n° 874, del R.D.L. 28.9. 1933, n° 1427, del R.D.L. 30.11.1933 n° 1754.

ART. 77

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose e incomode, queste verranno emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 66 del T.U. Legge di P.S. 18.6.1931 n° 773.

T I T O L O III^o

CAPO PRIMO - COMMERCIO

ART. 78

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico, ad ecce-

zione di quelli compresi nell'art. 86 del T.U. legge di P.S. 18/6/1931 n° 773. Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'Autorità Comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio ~~sulla~~ sulla cauzione da essi prestata, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 31 Dicembre 1936 spetta al Comune il potere di incameramento di cui all'art. 5 del R.D.L. 16/12/1926 n° 2174 quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reati d'in-dole commerciale. Sono tenuti a munirsi, oltre che della licenza da rilasciarsi dall'Autorità Comunale, in ottemperanza all'art. 1 del R.D.L. 16/12/1926 n° 2174, anche del certificato d'iscrizione prescritto dall'art. 121 del T.U. legge di P.S. 18/6/1931 n° 773.

ART. 79

Gli enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merce all'ingrosso o al minuto sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località; o sotto forma ambulante girovaga, devono presentare domanda di licenza alle Commissioni 5 Febbraio 1934 n° 327 le quali relativamente ai negozi per la vendita di generi alimentari, devono pure uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 19/5/1930 N° 774 convertite in legge in data 23/2/1931 n° b 241.

ART. 80

Nella domanda di cui all'art. precedente, l'istante deve dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare, il personale da assumersi alla dipendenza e inoltre tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalle Commissioni per potersi pronunciare sulla domanda stessa.

ART. 81

In particolare, gli esercenti di spaccio di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza sanitaria 20 Dicembre 1928 n° 1352 e 26/9/1930 n° 1458 nonché del T.U. legge Sanitaria 27/7/1934 n° 1265.

Gli esercenti dell'industria del pane devono essere muniti delle particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi del R.D.L. 29.7.1928 n° 1843.

La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle

norme del regolamento approvato con R.D. 9.5.1929 n° 994. Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osservano le norme del R.D. 15/10/1925 n° 2033, del R.D.L. 30/12/1929 n° 2316 e della legge 16 Marzo 1931 n° 378.

ART. 82

Spetta agli Agenti di Polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se genere alimentare, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate tutte le vigenti disposizioni in proposito.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29/3/1928 n° 858 e del Decreto Ministeriale 20/5/1928 per la lotta contro le mosche.

ART. 83

I titolari della licenza di esercizio, salvo speciale autorizzazione della Commissione Comunale, devono esercire personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 84

Le bilancie che servono alla vendita devono essere sempre ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate.

I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere munite del bollo di verifica dell'Ufficio metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

ART. 85

Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivamente della carta prescritta dal regolamento d'Igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha facoltà di far pesare la merce senza carta.

ART. 86

I rivenditori di merce che fanno esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.)

ART. 87

I venditori che con banco occupano uno spazio sul suolo pubblico

co, per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

ART. 88

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico. E' loro vietato di dare noia al pubblico con insistenti offerte. Pure rimanendo improgiudicate le disposizioni contenute nel R.D.L. 11 gennaio 1923 n° 138 relativamente ai negozi di vendita dei generi di prima necessità destinate al consumo popolare, l'interruzione della vendita non legittimata nè giustificato da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D.L. 16.12.1926 n° 2174 e della legge 5/2/1934 n° 327, viene considerata, agli effetti del Decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

ART. 89

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti uniformandosi però alle disposizioni e prescrizioni del Regolamento di Polizia edilizia.

ART. 90

Il riposo domenicale e settimanale nelle diverse categorie dei negozi è disciplinato dalla legge 22/2/1934 n. 370. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si osserveranno le norme della legge 26/4/1934 n° 655.

ART. 91

I commercianti devono esporre su oppositi cartelli i prezzi dei generi esposti in vendita, espressi in caratteri uniformi e leggibili collocati in modo di essere visibili a tutti. Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 4 del R.D.L. 11/1/1923 n° 138.

ART. 92

I generi alimentari preparati con surrogati devono con la denominazione riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

ART. 93

E' in facoltà del Podestà istituire speciale Commissione di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza di tutte le disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

ART. 94

I membri della Commissione di vigilanza sulle discipline del commercio hanno facoltà di ispezionare i locali degli spacci di vendita al pubblico per assicurarsi che siano osservate le disposizioni impartite dalle rispettive Unioni di commercio nonché da altri Enti e Autorità a tale fine competenti. A detta Commissione spetta pure di fare gli accertamenti previsti dalla circolare 12 luglio 1930 n° 1821 del Ministero delle Corporazioni (Ufficio Annonario dei prezzi) e di riferire in merito agli accertamenti stessi al Sindaco.

ART. 95

Per gli spacci annessi agli impianti di panificazione, in relazione al R.D.L. 19.5.1930 n° 774, valgono le istruzioni diramate dal Ministero delle Corporazioni (Ufficio Annonario dei Prezzi) con circolare 19.7.1930 n° 1876.

ART. 96

I venditori di latte, che esitano il prodotto del proprio fondo, sono tenuti ugualmente all'osservanza delle predette discipline e di disposizioni sul commercio, e con la prestazione della cauzione di cui alla legge 5.2.1934, n° 327. Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e di igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico.

ART. 97

I Commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio, devono, un mese prima della chiusura, renderne informata l'Autorità Municipale.

ART. 98

Il servizio dei fauchini, commissionari è posto sotto la sorve-

gianza dell'Autorità comunale ed è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale le cui disposizioni vengono qui richiamate ad ogni effetto.

CAPO II°

P E N A L I T A'

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli art. 106, 107, 108, e 109 del T.U. legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n° 383.

ART. 100

Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

ART. 101

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui padestà, autorità, vigilanza e direzione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del Codice Penale.

Per gli Enti forniti di personalità giuridica valgono le disposizioni dell'art. 197 del Codice Penale.

ART. 102

Ferma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Sindaco può agire con provvedimento d'Ufficio ai sensi dell'art. 55 del T.U. legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934n. 383.

ART. 103

I proventi delle penali pecuniarie spettano al Comune salvo il conferimento dei premi spettanti agli agenti che hanno accertato la contravvenzione, a norma dell'art. 110 del T.U. legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383. Nel caso di incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 16/12/1926 n° 2174, agli agenti accertatori spetta il terzo della quota che per legge è devoluta al Comune.

ART. 104

E' vietata agli Agenti Municipali di ricevere manze o regali, e

di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente Regolamento sotto la comminatoria delle pene portate dalle vigenti leggi e delle punizioni disciplinari, oltre la restituzione di quanto avessero ricevuto indebitamente e al risarcimento dei danni.

ART. 105

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi magazzini e stabilimenti nelle abitazioni ed in ogni altro locale pubblico e privato osservate sempre le norme stabilite dalla legge sulle visite domiciliari.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 106

Il presente Regolamento andrà in vigore dopo la definitiva emulgazione ai sensi dell'art. 102 del T.U. legge Comune e Provinciale 3.3.1934 n° 383.

ART. 107

Tutte le disposizioni le quali non concordino con quelle del presente Regolamento perdono efficacia con la sua applicazione.

ART. 108

Entro sei mesi dall'emanata in vigore del presente Regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni salvo espressa durezza da farsi, per un termine perentorio dall'Autorità Comunale.

ART. 109

Copia del presente Regolamento è visibile negli Uffici di Polizia Municipale, nei giorni e nelle ore in cui è ammesso il pubblico, letto approvato e firmato come in originale.

IL SEGRETARIO

F.to: G. Seymour

IL PODESTA'

F.to: L. Cavatorta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE - Pubblicata la presente deliberazione all'albo pretorio del Comune nel giorno festivo 1° Novembre 1935, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO

F. to: Seymand

TENORE DI APPROVAZIONE = R. PREFETTURA DI CUNEO Div. 2/1/N. 42814.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 13 Novembre 1935.

Cuneo, 15 Novembre 1935

p. IL PREFETTO

F. to: Gibrario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE - Pubblicato all'albo pretorio di ques Comune, ai sensi dell'art. 129 del Regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 per quindici giorni consecutivi e cioè dal 17 novembre 1935 al 2 dicembre 1935.

IL SEGRETARIO

F. to: SEYMAND

—3000—